

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

All'udienza del XX/XX/XXIX, presso il Tribunale di Paola, dinanzi al Giudice del Lavoro dott.ssa AA, sono comparsi:

1. il sig. Tizio, nato a Belpaese il XV/XI/XXVX i ivi residente alla via Alfa n. X, Codice Fiscale XXXXXXVXXXVXXXXX, assistito dall'avv. Sempronio;
2. il sig. Caio, nato a Nuovoborgo il XX/XV/XXIX, Codice Fiscale XXXXIXXXXVXXXXX, nella qualità di legale rappresentante della Beta s.r.l., con sede in Cittavecchia alla via Omega n. V, assistito dall'avv. Mevio in sostituzione dell'avv. Grande giusta delega:

i quali,

PREMESSO CHE

- a) con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. XXX/XXVIII del RGAL del Tribunale di Paola il sig. Tizio ha dedotto: i) di aver lavorato ininterrottamente dal XX.VI.XIX al II.VI.XXIII alle dipendenze della resistente: più nello specifico, ha dedotto di aver lavorato dapprima per la Gamma e di essere poi transitato, ex art. 2112 cod. civ., alle dipendenze della odierna resistente (già Beta s.r.l.). Ha aggiunto che il rapporto con la odierna resistente sarebbe continuato anche dopo il licenziamento formalmente irrogatogli nel gennaio XXIII e fino alla data del II.VI.XXIII, quando sarebbe stato licenziato oralmente; ii) di essere stato inquadrato al IV livello del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo ma di aver di fatto svolto mansioni superiori riconducibili al II livello CCNL Turismo; iii) di aver lavorato tutti i mesi per le stagioni Primavera/Estate dalle ore 08:30 alle ore 00:30 ininterrottamente e tutti i mesi per le stagioni Autunno/Inverno dalle ore 08:30 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 alle ore 22:30 con un giorno di riposo settimanale, il Lunedì e di accreditare un presunto diritto per differenze retributive (tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività lavorate, straordinario diurno e notturno, lavoro domenicale, TFR, retribuzione di risultato). Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <<1) Dichiarare la nullità, inesistenza, inefficacia e, comunque, l'illegittimità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data II.VI.XXIII e, conseguentemente condannare il sig. Caio in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno per come stabilito dall'art. 18 comma 2 della legge 300/1970 e successive modificazioni, nonché in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro al pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.759,27 per un totale di € 26.389,05; 2) Voglia altresì condannare il sig. Caio in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, festività lavorate, straordinario diurno e notturno, lavoro domenicale, della somma di € 216.269,85 e/o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed a titolo di TFR

maturato e non corrisposto la somma di € 56.044,52 e/o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto per come risulta dagli allegati conteggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo; 3) Voglia altresì condannare il sig. Caio in persona del suo rappresentante legale pro-tempore al pagamento in favore del sig. Tizio del premio di produttività come stabilito dall'art. 11 del CCNL di categoria da calcolarsi sulla base della crescita esponenziale economica del sig. Caio dovuta all'apporto qualitativo del lavoratore; 4) Voglia, altresì, disporre alla luce del precedente punto, l'adeguamento dei corrispondenti e relativi oneri previdenziali ed assicurativi di legge>>>;

- b) con memoria difensiva tempestivamente depositata di è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato tutta l'avversa ricostruzione dei fatti ed ha evidenziato, sotto diversi aspetti, l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'avversa domanda, insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso. Più nello specifico, la società resistente ha dedotto: i) che il ricorrente è stato originariamente assunto dalla impresa individuale Gamma poi conferita, a far data dall'I.III.XX nella Beta s.r.l. Ha evidenziato che tuttavia il relativo rapporto di lavoro è stato risolto per il licenziamento del ricorrente nel maggio XX prima che la Gamma trasferisse l'azienda alla odierna resistente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. Ha chiarito che successivamente, il ricorrente è stato assunto ex novo dalla odierna resistente Beta e che il rapporto è stato risolto, per il licenziamento del ricorrente, nel gennaio XXIII. Ha contestato che dopo il gennaio del XXIII tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro e ha anzi precisato che in tale periodo sono intercorsi dei meri rapporti di prestazione occasionale. Prestazioni che sono state regolarmente denunciate e retribuite mediante voucher; ii) ha, quindi, evidenziato che la invocata continuità del rapporto è, nel caso di specie, giuridicamente non ottenibile essendo peraltro irrimediabilmente preclusa dalla mancata impugnativa dei licenziamenti intimati al ricorrente (nel maggio XX e nel gennaio XXIII) con conseguente decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966 e, comunque, dalla mancata impugnativa della (presunta e contestata) cessione del rapporto ai sensi dell'art. 32 co. 4 lett. e L. 183/2010 con conseguente decadenza dell'azione; iii) ha evidenziato come nessun licenziamento orale vi sia stato nel caso di specie e, comunque, ha eccepito la intervenuta decadenza dall'azione di impugnativa del (presunto e contestatissimo) licenziamento orale e comunque la prescrizione dell'azione. Per scrupolo difensivo ha evidenziato come per il lungo lasso di tempo trascorso, quantomeno (e fermo tutto quanto osservato circa l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo successivo al gennaio del XXIII e l'insussistenza di alcun licenziamento), il presunto e contestatissimo rapporto dovrebbe ritenersi risolto per mutuo consenso; iv) con riferimento alle differenze retributive, fermo tutto quanto sopra eccepito, ha eccepito anche la prescrizione del diritto del ricorrente evidenziando come comunque lo stesso abbia rilasciato, in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro con la Gamma e con la odierna resistente, degli atti di rinuncia. Ha poi contestato l'avversa ricostruzione evidenziando l'infondatezza, anche in parte qua, dell'avversa domanda;

- c) alla prima udienza, svoltasi in data XX/XI/XXIX, il Tribunale di Paola, nell'espletare il tentativo di conciliazione, ha formulato alle parti la proposta transattiva di definizione della lite verso il pagamento a favore del ricorrente della somma omnicomprensiva di € 15.000. Ha quindi assegnato alle parti termine fino alla successiva udienza, che ha fissato per il XV/XX/XXIX, per valutare l'opportunità di definire transattivamente il contenzioso alle condizioni proposte. Alla successiva udienza del XV/XX/XXIX le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice e hanno richiesto un breve rinvio della causa per modulare l'accordo sul pagamento della somma;
- d) che, quindi, in ragione della proposta effettuata dal Giudice, le parti si sono accordate per definire il contenzioso tra loro pendente mediante la corresponsione al sig. Tizio della somma omnicomprensiva di € 15.000. La predetta somma verrà erogata con modalità dilazionate e, nello specifico, in 12 rate mensili a decorrere dal mese di aprile XXX e scadenti il 21 di ciascun mese.

Tanto premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono patto e costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la società Beta s.r.l. offre al sig. Tizio la somma di € 15.000,00 a titolo esclusivamente di transazione novativa, e quindi senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese ma al solo fine di definire il presente giudizio. La predetta somma verrà erogata in 12 rate mensili di € 1.250 cadauna, decorrenti dal mese di aprile XXX e scadenti il giorno 21 di ciascun mese, tramite bonifico bancario da effettuarsi presso il conto corrente intestato al sig. Tizio ed identificato all'IBAN: ITXXXXXXXX, restando inteso che ciascuna scadenza si terrà comunque rispettata purché il pagamento avvenga entro e non oltre i successivi 10 giorni;
3. il sig. Tizio accetta l'offerta formulata da Beta s.r.l. e consapevole degli effetti a ciò connessi ai sensi dell'art. 2113 c.c., rinuncia nei confronti della società Beta s.r.l. nonché dei relativi soci, organi, dirigenti e preposti, aventi e danti causa, nonché di società comunque collegate o connesse a tutte le domande ed azioni, nessuna esclusa, di cui al giudizio n. XXX/XXVIII, nonché, comunque, ad ogni (anche ulteriore) diritto, pretesa, azione o ragione, anche se allo stato non conosciuti e/o conoscibili e fino ad oggi non azionati, conseguenti e/o correlati e/o occasionati dal rapporto lavorativo intercorso con la società Beta s.r.l., nonché con la società Gamma, prima ancora, con il sig. Caio, così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rinuncia: ad impugnare tutti i patti, termini e condizioni contenuti nella presente scrittura privata, a richiedere differenze retributive per qualsiasi titolo o ragione, ivi comprese retribuzioni, tredicesima e ratei di tredicesima, quattordicesima e ratei di quattordicesima, indennità sostitutiva del preavviso, TFR, differenze retributive per mansioni superiori, lavoro straordinario, notturno, domenicale o nei giorni festivi; a richiedere indennità per eventuali ferie e/o permessi non goduti, somme e/o

differenze di importo a titolo di rimborso spese, indennità di trasferta, *fringe benefits*, premi aziendali o individuali, premi di produttività e/o ogni altra spettanza di fine rapporto; a richiedere all'Inps la regolarizzazione della sua posizione contributiva e comunque a richiedere il risarcimento di danni: ai sensi dell'art. 2116 c.c. comma 2, e/o dell'art. 13 l. 1338/62, patrimoniale, non patrimoniale e morale, per eventuale demansionamento, perdita di *chance* o perdita di professionalità, alla vita di relazione ed esistenziale e biologico, a impugnare – in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma e con qualunque qualificazione giuridica – la cessazione del rapporto di lavoro.

Resta comunque inteso che, in caso di mancato integrale pagamento delle somme di cui al precedente punto n. 2, le rinunzie quivi formulate dal sig. Tizio perderanno efficacia liberatoria, ed il sig. Tizio sarà libero di agire giudizialmente ed esclusivamente nei confronti della società Beta s.r.l., nonché dei relativi soci, organi, dirigenti e preposti, aventi e danti causa, nonché di società comunque collegate o connesse per il recupero dell'intero credito vantato e/o del residuo ancora da corrispondere oltre interessi mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Non potendosi comunque attribuire al presente atto alcun valore di ammissione dei diritti vantati dal sig. Tizio e/o di rinunzia, da parte della Beta s.r.l. a far valere eccezioni di carattere sostanziale e/o in rito in ordine agli stessi;

4. il legale rappresentante della Beta s.r.l. accetta le rinunzie formulate dal sig. Tizio e dichiara a sua volta di avere nulla a pretendere nei confronti del lavoratore;
5. i procuratori delle parti, sottoscrivendo, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avvalersi del vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale;
6. le parti, infine, chiedono che, in ragione della presente conciliazione, il Giudice voglia dichiarare l'estinzione del presente giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale, con compensazione delle spese di lite.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Giudice